



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione III - Valutazione Impatto Ambientale di Infrastrutture,
Opere Civili ed Impianti Industriali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2007 - 0001947 del 23/01/2007

Protocollo N.:

Pratica N.:

Ref. Mittente:

Roma,

SYNDIAL S.p.A.
Stabilimento di Porto Marghera
Via della Chimica, 5
30175 PORTO MARGHERA (VE)

ARPA Veneto
Servizio Sistemi Ambientali
Via Lissa, 6
30171 MESTRE (VE)

Provincia di Venezia
Settore Politiche Ambientali
Via Forte Marghera, 191
30173 MESTRE (VE)

Regione Veneto
Segreteria Regionale all' Ambiente
e Lavori Pubblici
Calle Priuli
Cannareggio 99
30121 VENEZIA

Comune di Venezia
Settore Ambientale e
Sicurezza del Territorio
Servizio Pianificazione Ambientale
Campo Manin 4023
30124 VENEZIA

RACCOMANDATA A/R

Ministero BB.AA.CC.
Ufficio di Gabinetto
Via del Collegio Romano, 27
00186 ROMA

Ministero BB.AA.CC.
Direzione Generale
Beni Architettonici ed il Paesaggio
Servizio IV Paesaggio
Via di S. Michele, 22
00153 ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per l' Energia
e le Risorse Minerarie
Ufficio C2
Via Molise, 2
00187 ROMA

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA - Tel 0657225903 / fax 0657225994 - e-mail: dsa-via@minambiente.it

PROT. N.	05/07
	29/01/2007
	Syndial/PM/DIR

Segreteria Commissione VIA
Sig.ra Luciana Lo Bello
SEDE

Sig. Capo di Gabinetto
Avv. Giancarlo Viglione
SEDE

OGGETTO: Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di modifica nello stabilimento di Porto Marghera di un impianto per la produzione di cloro-soda con la tecnologia a membrana da realizzarsi nella zona industriale del Comune di Porto Marghera (VE), presentato dalla Società Enichem S.p.A..

Si trasmette copia conforme del DEC/DSA/2007/00023 del 18/01/2007 relativo al progetto di cui in epigrafe.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE III
(Dott. Raffaele Ventresca)



All.: c.s.



*Al Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DEC/DSB/2007/00023

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il DPCM del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi d'impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; che dispone l'istituzione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale; il decreto legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito con modificazioni con la legge 16 gennaio 2004, n. 5 recante disposizioni urgenti in tema di composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale ed il DPCM del 23.1.2004 con cui è stata ricostituita la predetta Commissione;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 11 agosto 2000 dalla Società ENIChem S.p.A con sede legale in Piazza Boldrini 1, in San Donato Milanese (MI), e acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 16 agosto 2000, n. prot. 10375/VIA/A.O.13.F, relativa ad una modifica nello stabilimento di Porto Marghera di un impianto per la produzione di cloro - soda con la tecnologia a membrana da realizzarsi nella zona industriale del Comune di Porto Marghera(VE); e che la Società ha provveduto in data 11.08.2000 alla pubblicazione sui quotidiani sui quotidiani "La Repubblica" ed "Il Gazzettino" dell'avviso al pubblico per l'eventuale consultazione e formulazione di osservazioni;

PRESO ATTO CHE:

- in data 07.06.2001 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con nota Prot. ST/406/3187/2001, acquisita al prot n. 6833/VIA/A.O.13.F del 18.06.2001, ha richiesto un'integrazione al progetto che valutasse "l'opportunità di una localizzazione dei nuovi impianti in posizione più arretrata rispetto al margine lagunare ... ritiene necessario che codesta Società provveda ad un sostanziale approfondimento dello Studio di Impatto Ambientale nella parte concernente la compatibilità del nuovo insediamento industriale con l'ambito lagunare di riferimento e dei siti archeologici ivi presenti, valutando, in particolare, l'opportunità di una diversa ubicazione dei nuovi impianti, secondo le richieste e le indicazioni formulate dalle Soprintendenze sopracitate e in conformità di quanto previsto dal PALAV sopra richiamato";

- in data 02.01.2002, con nota prot. n. ST/406/1/2002, acquisita dal MATT - Servizio VIA al prot. n. 408/VIA/A.O.13 F del 16.01.2002, il Ministero Beni e Attività Culturali ha espresso parere contrario al progetto presentato da ENI Chem con la originaria localizzazione della sala celle a membrana in un nuovo edificio;
- in data 28.05.2004 la Società Syndial SpA (già ENIchem SpA) ha trasmesso le integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale, assunte al prot. DSA/0013407 del 04.06.2004, che recano tra l'altro la localizzazione delle celle a membrana nell'attuale sala celle a catodo di Hg, per accedere alla richiesta del Ministero Beni e Attività Culturali del 07.06.2001;

VISTO che la Società Syndial SpA ha presentato in data 18.06.2004, una istanza di integrazione allo studio di impatto ambientale e di aggiornamento della VIA, acquisita in data 28 giugno 2004 al prot. n. DSA/2004/15260, provvedendo ad un nuovo deposito della documentazione integrativa allo SIA inviata in data 28.05.2004, ed ha inoltre provveduto alla ripubblicazione, in data 23.06.2004, sui quotidiani "La Repubblica" ed "Il Gazzettino", dell'avviso al pubblico per l'eventuale consultazione e formulazione di osservazioni;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società Syndial SpA in data 28.05.2004, gli elaborati grafici relativi ad una allocazione delle sezioni previste per la concentrazione soda e abbattimento cloro in una zona già infrastrutturata dell'impianto esistente; nonché tutta la successiva documentazione presentata dalla stessa a seguito delle richieste integrative durante l'iter istruttorio;

PRESO ATTO CHE:

- il progetto in esame riguarda la costruzione di un impianto Cloro-Soda mediante celle a membrana in sostituzione dell'esistente impianto basato su celle a catodo di mercurio, e la realizzazione di una sezione di concentrazione NaOH (in quanto la sua concentrazione all'uscita delle celle a membrana è minore dell'attuale), di una sezione di iperpurificazione della salamoia ai fini della protezione delle membrane, e una sezione di sintesi di acido cloridrico per usi interni all'impianto stesso;
- l'area, di proprietà della Società Syndial, si trova all'interno della zona industriale di Porto Marghera (VE).

VISTO il parere n. 822 favorevole con prescrizioni emesso in data 14.09.2006 dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società;



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VALUTATO sulla base del predetto parere della Commissione per le valutazioni d'impatto ambientale che:

Per quanto attiene il Quadro Programmatico:

- il proponente ha valutato la coerenza del progetto rispetto a:
 - Piano Regionale di Sviluppo della Regione Veneto (PRS)
 - Piano Territoriale di Coordinamento della Regione Veneto (PTRC)
 - Piano di Area della Laguna veneziana (PALAV)
 - Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA)
 - Piano per la Prevenzione dell'Inquinamento ed il Risanamento delle Acque del Bacino Idrografico Immediatamente Sversante nella Laguna Veneta (Piano Direttore)
 - Piano Territoriale Provinciale (PTP)
 - Variante al Piano regolatore Generale di Venezia per Porto Marghera
 - Leggi speciali per Venezia
 - Ordinanza del Ministro Ronchi del 01 Ottobre 1996
 - Decreto del Ministro dell' Ambiente del 24 Aprile 1998
 - Accordo di Programma sulla Chimica a Porto Marghera

Per quanto attiene il Quadro Progettuale:

- l'intervento proposto prevede:
 - la sostituzione delle attuali celle a catodo di Hg con celle a membrana nell'impianto cloro-soda dello Stabilimento Syndial di Porto Marghera (VE), utilizzando parte delle attuali strutture che ospitano le celle a mercurio;
 - la produzione dell'impianto rimane al livello attuale di 190 Kt/a di Cloro, di 213 Kt/a di ipoclorito e di 5 Kt/a di Idrogeno, come previsto dall'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera;
 - nella linea di trattamento della salamoia da inviare alle celle a membrana vengono modificate la sezione di saturazione della salamoia e quella di filtrazione e purificazione della salamoia e vengono introdotte nuove sezioni di depurazione spinta (declorazione, decloratazione e desolfatazione) necessarie per salvaguardare la funzionalità delle membrane stesse e prolungarne la vita; e realizzate in zone già strutturate dello stabilimento;
 - è prevista la realizzazione di una sezione per la concentrazione della soluzione di soda dal 32% al 50%, in quanto il processo con celle a membrana per sue caratteristiche genera soluzione di idrossido di sodio a minore concentrazione;
 - è prevista la realizzazione di una nuova sezione di sintesi di HCl per consumi interni legati al processo (rigenerazione torri a resine della sezione di purificazione salamoia;

acidificazione della salamoia alimentata agli elettrolizzatori; aggiustamento del pH nelle sezioni di purificazione);

- il parco stoccaggio sale esistente è coperto ed ha una capacità di stoccaggio di 40.000 t;
- è prevista la realizzazione di una nuova sezione di abbattimento sfiate del cloro (anche di emergenza) e di produzione di ipoclorito; al termine dell'intervento il progetto prevede di ridurre le emissioni di cloro e ipoclorito dai camini 290/1 e 290/2 dagli attuali 32,5 g/h di cloro e 195 g/h di ipoclorito per camino a valori non superiori a 26 g/h (4 mg/Nm³) e 166 g/h (26 mg/Nm³), rispettivamente;
- le nuove unità di produzione saranno dotate di rete di monitoraggio specifica per cloro e idrogeno, con stazioni di prelievo distribuite su tutti i punti critici dell'intera area e stazione di analisi centralizzata ed asservita al DCS (Distributed Control System);
- l'intervento proposto permette l'eliminazione del Hg dal ciclo produttivo e, quindi, dagli effluenti liquidi e gassosi e dai rifiuti fangosi prodotti dalle fasi di depurazione della salamoia;
- con l'eliminazione del Hg dal ciclo produttivo della linea cloro-soda, l'adozione delle celle a membrana si qualifica come intervento che adotta le migliori tecnologie (BAT di cui alla Dir. 96/61/CE) e risulta in accordo con la Raccomandazione Europea 90/3 che auspica l'abbandono del processo con celle a catodo di mercurio entro il 2010;
- lo smantellamento degli impianti esistenti da dismettere e la loro bonifica da residui di mercurio sarà condotta secondo la linea guida "Modalità di smantellamento degli impianti da dismettere".- Syndial Maggio 2004. Il proponente dovrà fare riferimento anche alle modalità di dismissione indicate nel documento EuroChlor 3a edizione - giugno 2004 "Decommissioning of Mercury Chlor-Alkali Plants" in cui vengono indicate le più opportune tecniche e tecnologie da utilizzare per lo smantellamento e la bonifica degli impianti cloro-soda a celle di Hg;
- nel suo insieme la trasformazione proposta attua quanto previsto dall'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera (DPCM 09/02/2001 e successive modificazioni e integrazioni), poiché prevede la sostituzione delle celle a catodo di mercurio con quelle a membrana, eliminando così lo stesso mercurio dal ciclo produttivo e dai reflui gassosi, liquidi e solidi generati;

Per quanto attiene il Quadro Ambientale:

- l'intervento proposto determina:
 - l'eliminazione delle attuali emissioni di vapori di Hg dalle linee di trattamento del Cloro gas e da quelle dell'idrogeno, attualmente pari a 17,5 g/a;



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- l'azzeramento dei rifiuti solidi pericolosi contenenti mercurio, attualmente pari a 100 tonn/anno;
- l'eliminazione di acque reflue mercuriali a trattamento (-438.000 mc/anno);
- la riduzione delle emissioni di Cloro in atmosfera di ca. il 20% e la riduzione delle emissioni in atmosfera di ipoclorito di ca. il 15%;
- un incremento dell'uso di HCl, che però è autoprodotta all'interno dell'impianto stesso;
- un maggiore impiego di acqua di mare per raffreddamento (+115%), principalmente per l'impianto di concentrazione della soluzione di idrossido di sodio da 32% a 50%;
- un fabbisogno di vapore a 19 ate pari a 130 Kt/a necessario per la concentrazione della soluzione di soda in uscita dalle celle a membrana; l'aumento del fabbisogno di vapore è reso necessario dalle caratteristiche funzionali delle celle a membrana che producono soda al 32%;
- con l'utilizzo delle celle a membrana, un risparmio di energia elettrica di 184 GWh/a, pari al 27%;

		Assetto attuale	Assetto futuro	Variazione (%)
Effluenti	Cl ₂	2x285 Kg/a	2x228 Kg/a	-20
	Ipoclorito	2x1708 Kg/a	2x1452 Kg/a	-15
	Composti Hg	1x17.5 g/a	azzerato	-100
	Acque reflue a trattamento	438.000 mc/a (mercuriali)	59.300 mc/ (non mercuriali)	-86
	Rifiuti solidi con Hg	100 t/a	0	-100
Materie prime	NaCl	327 KT/a	322 KT/a	-1,5
	HCl	9 KT/a	29 KT/a	+222
	H ₂ SO ₄	5 KT/a	5 KT/a	0
Prodotti	Cl ₂	190 KT/a	190 KT/a	0
	Soda	213 KT/a	213 KT/a	0
	H ₂	5 KT/a	5 KT/a	0
Utilities	Acqua Industriale	12,5 M mc/a	14,5 M mc/a	+16
	Acqua mare	13,0 M mc/a	28,0 M mc/a	+115
	Acqua demi	0,57 M mc/a	0,57 M mc/a	0
	Vapore 5 ate	70.000 t/a	70.000 t/a	0
	Vapore 19 ate	---	130.000 t/a	+100
	E. E. FM	22 GWh/a	22 GWh/a	00
	E. E. Elettrolisi	685 GWh/a	501 GWh/a	-27
	Aria compressa	14,0 M Nmc/a	14,0 M Nmc/a	0
Azoto	1,5 M Nmc/a	1,5 M Nmc/a	0	

relativamente alla componente atmosfera:

- attualmente l'impianto presenta tre punti di emissione continua (codificati: 290/1, 290/2, con 290/3 di riserva, e 567);
- i vapori di Hg della emissione 567 stimati dal progetto in 0,0175 kg/a vengono azzerati con la nuova configurazione impiantistica;
- le concentrazioni massime che saranno emesse dai camini 290/1 e 290/2 saranno: Cl₂ = 4 mg/Nm³ e NaClO = 26 mg/Nm³ (equivalente a ca. 12,7 mg/Nm³ come HCl), valori entrambi inferiori ai limiti previsti dal DM 12.07.1990, rispettivamente di 5 mg/Nm³ e 30 mg/Nm³ (come HCl);
- le simulazioni mediante modello matematico delle ricadute di cloro e ipoclorito dall'impianto in progetto mostrano come le ricadute massime si verificano a distanze non superiori a 500 m e, dunque, all'interno dell'area industriale di Porto Marghera;
- il valore massimo delle concentrazioni orarie al suolo di cloro e ipoclorito si riducono, per il cloro, da 4,2 µg/m³ (99,8° percentile=3,5 µg/m³) (situazione attuale) a 3,2 µg/m³ (99,8° percentile=2,8 µg/m³) (a progetto realizzato) e per l'ipoclorito da 24,9 µg/m³ (99,8° percentile=21,2 µg/m³) a 19,9 µg/m³ (99,8° percentile=16,9 µg/m³);

relativamente all'ambiente idrico:

- le acque di raffreddamento dell'impianto cloro-soda vengono scaricate nel punto di immissione parziale SM15/6, a sua volta convogliato allo scarico finale in laguna denominato scarico SM15, comune a società coinsediate;
- il progetto di "membranizzazione" prevede l'utilizzo degli stessi collettori fognari di scarico dell'impianto esistente per le acque di raffreddamento e i punti di scarico rimarranno perciò invariati rispetto al censimento/autorizzazione del Magistrato alle acque del 15.07.2004 e successiva proroga e rinnovo;
- il progetto prevede l'installazione di scambiatori di calore in cui il delta di progetto tra la temperatura in ingresso e la temperatura in uscita è di 3°C. Lo scarico parziale SM15/6 viene garantito secondo i disposti del DPR 962/73; (2,5°C)

relativamente alla componente suolo e sottosuolo:

- l'area di sedime dell'edificio in cui è alloggiato l'attuale impianto e che ospiterà la nuova linea di celle a membrana è ricompresa in un sito indicato come soggetto a intervento di bonifica ai sensi dell'art. 9 del DM 471/99, il cui progetto generale è in corso di preparazione;



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- in osservanza di quanto previsto dall'Accordo di Programma e dall'art. 10 del DM n. 471/1999 il suolo e sottosuolo dell'area di stabilimento sono oggetto di un Piano di Caratterizzazione, approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 06.08.2004.
- il progetto nella sua versione finale non comporta l'occupazione di nuove aree e la costruzione di un nuovo edificio per la sala celle, che saranno ospitate all'interno dell'attuale sala celle (il nuovo impianto occuperà solo circa la metà della superficie interna disponibile), e non prevede la realizzazione di fondazioni e palificazioni in quanto per le apparecchiature esterne alla sala celle saranno riutilizzate quelle esistenti;
- le celle sono posizionate in quota e la sottostante platea non è a contatto diretto con le apparecchiature di processo;
- la platea stessa, costruita in calcestruzzo, è dotata di rivestimento superficiale di 7 mm di spessore costituito da un impasto di quarzo e resina epossidica atto a garantire l'impermeabilità al mercurio;
- per quanto riguarda la *componente suolo e sottosuolo* non sono previste:
 - la costruzione di un nuovo edificio
 - la realizzazione di fondazioni e palificazioni
 - la rimozione di platee e fondazioni esistenti, che saranno riutilizzate
- si valuta che non sono da attendersi impatti sul suolo, nè contaminazione delle falde, a seguito della realizzazione del progetto.

relativamente alla componente rifiuti e reflui a trattamento:

- attualmente nell'impianto vengono prodotti 25 t/a di rifiuti non pericolosi e 100 t/a di rifiuti pericolosi contaminati da mercurio;
- con l'attuazione dell'intervento si avranno ancora rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dall'attività di ordinaria conduzione e manutenzione dell'impianto, non contenenti mercurio, che saranno smaltiti secondo le normative vigenti;
- l'impianto di demercurizzazione attualmente esistente rimarrà in funzione per la bonifica degli impianti dismessi fino a comprovata assenza di residui di mercurio.
- l'impianto cloro-soda attuale convoglia al trattamento di demercurizzazione 438.000 mc/a contenenti residui di Hg, che a progetto realizzato si azzereranno ;
- i reflui prodotti dalla nuova configurazione di impianto, oltre a non contenere Hg, risultano quantitativamente minori e pari a 59.300 mc/a, di cui 55.000 mc/a di natura acida e 4.300 mc/a costituiti dallo spurgo di salamoia per l'allontanamento dei solfati;

relativamente alla componente rumore:

- l'impianto è compreso nel più vasto polo industriale di Porto Marghera. Per questa zona valgono, quindi, i limiti della Classe VI "aree esclusivamente industriali" di 70 dB(A), sia in periodo diurno che in periodo notturno;
- misure del livello di rumore effettuate al limite di stabilimento Enichem indicano che i valori non superano i 61 dB(A);
- per la fase di costruzione saranno prese tutte le misure preventive atte a garantire il rispetto del D. Lgs. n°277/91. A tal fine saranno installate macchine idonee allo scopo e tutte dotate di certificazione CE;
- per quanto riguarda la fase di esercizio il calcolo del livello di rumore prodotto è stato fatto con il programma Raynoise. E' stato assunto che tutti gli elementi dell'impianto abbiano un livello di pressione sonora a un metro di 85 dB(A);
- la simulazione modellistica relativa alla propagazione del rumore emesso dall'impianto ha stimato in 50 dB(A) il livello di pressione sonora equivalente al limite più vicino dello stabilimento, sensibilmente inferiore ai livelli massimi di rumore esistenti nella stessa zona di 61 dB(A), come sopra detto;
- va rilevato anche che le abitazioni delle aree limitrofe (possibili recettori) distano oltre 3 Km sul versante Ovest dal sito di intervento. Il confine di stabilimento presente sul versante Est del cantiere (distante circa 300 m) è a ridosso della Laguna (canale Malamocco-Marghera);
- pertanto le emissioni sonore del nuovo impianto non modificheranno il clima acustico attuale nell'ambiente esterno allo stabilimento e rispetteranno il criterio differenziale;

relativamente alla componente Radiazioni non ionizzanti:

- con l'adozione delle celle a membrana si ha una riduzione del campo magnetico all'interno dell'edificio celle. Diminuisce, inoltre, il tempo di permanenza degli addetti in sala celle. In tutti gli ambienti di lavoro e in particolare nella sala celle vengono impiegate tutte le precauzioni occorrenti alla protezione dei lavoratori in linea con norme CEI ENV50166 e ISTISAN 90/6 e 95/6;

relativamente agli aspetti di sicurezza:

- il proponente ha predisposto il Piano di Sicurezza analizzando gli eventi incidentali possibili per la presenza di Cl₂ e Hg (classificati dal D.Lgs. 334/99 come pericolosi);



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- con l'intervento in esame viene eliminata la presenza di Hg dal ciclo produttivo e pertanto non possono più verificarsi gli eventi incidentali connessi alla sua presenza, con una conseguente diminuzione del rischio complessivo;
- il proponente, nel rispetto dell' Accordo di Programma, ha predisposto il piano temporale per la messa in esercizio delle nuove celle a membrana e quello relativo alla dismissione delle attuali celle a mercurio, specificando le annesse attività di bonifica attinenti non solo al recupero del Hg e al suo invio alla Società "Minas de Almaden" nel rispetto degli accordi Eurochlor, ma anche alle operazioni di bonifica vere e proprie interessanti le vasche di contenimento del Hg, le apparecchiature, le tubazioni e le raccorderie dei diversi circuiti e impianti di demercurizzazione;

relativamente alla componente Flora, Fauna, ecosistemi e SIC/ZPS:

- il SIA riporta elementi che descrivono sufficientemente la situazione relativa a Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi e ha considerato tutte le specie, di cui alla direttiva "Uccelli" CEE 79/409, e gli habitat di cui alla direttiva "Habitat" 92/43, (direttive recepite in Italia con DPR n. 357/1997 e DPR n. 120/2003) pertinenti il pSIC IT32500031 "Laguna Superiore di Venezia" e il pSIC IT3250030 "Laguna Medio-Inferiore di Venezia";
- pertanto, il proponente, nell'esame dell'incidenza degli impatti dell'opera su Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi presenti nell'area, ha avuto a riferimento gli elementi indicati nei suddetti DPR n. 357/1997 e DPR n. 120/2003, di recepimento delle Direttive CEE 79/409 CEE 92/43.
- inoltre, in considerazione che:
 - i territori ascritti ai pSIC/ZPS pSIC IT32500031 "Laguna Superiore di Venezia" e pSIC IT3250030 "Laguna Medio-Inferiore di Venezia" sono tutti esterni all'area di raggio 3 Km intorno all'impianto in progetto;
 - le ricadute massime delle emissioni di inquinanti cloro e ipoclorito in atmosfera dall'impianto in progetto sono di entità limitata;
 - le ricadute massime degli inquinanti si osservano in area industriale a distanze non superiori a 500 m;
 - la diffusione del rumore prodotta dall'impianto non sarà avvertibile a distanza di 3 Km e, quindi, le emissioni sonore del nuovo impianto non modificheranno il clima acustico attuale nell'ambiente esterno allo stabilimento;
- si valuta che all'esterno dell'area di raggio 3 Km l'impatto delle emissioni in atmosfera e delle emissioni sonore sia praticamente nullo e, quindi, la realizzazione del progetto non

è suscettibile di indurre effetti significativi sugli elementi che caratterizzano i pSIC considerati, i cui territori sono tutti esterni all'area di raggio 3 Km;

- si valuta che comunque:
 - al fine di acquisire dati sperimentali aggiornati sui livelli delle concentrazioni al suolo di cloro e ipoclorito nelle zone all'intorno dell'impianto sia necessario prescrivere campagne di monitoraggio per gli inquinanti caratteristici emessi dall'impianto;

VALUTATO INFINE, CHE la realizzazione dell'intervento nel suo insieme:

- determina l'eliminazione di impatti esistenti dovuti all'utilizzo del Hg nella linea attuale cloro-soda e i connessi rischi di eventi incidentali;
- comporta significativi risparmi nel fabbisogno elettrico;
- comporta significative diminuzioni delle emissioni in atmosfera di cloro e ipoclorito; le emissioni di cloro e ipoclorito dai camini 290/1 e 290/2 dagli attuali 32,5 g/h di cloro e 195 g/h di ipoclorito per camino si ridurranno, rispettivamente, a valori non superiori a 26 g/h (4 mg/Nm³) e 166 g/h (26 mg/Nm³=12,7 mg/Nm³ come HCl), valori inferiori sia ai limiti, rispettivamente, di 5 mg/Nm³ e 30 mg/Nm³ (come HCl) previsti dal DM 12.07.1990, che ai limiti, rispettivamente, di 32,5 g/h e 195 g/h, autorizzati dalla Provincia di Venezia con Decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali n 21413 del 07.05.1999, n. 5626 del 31.01.2000 e n. 10145 del 22.02.2000;
- comporta una diminuzione del campo magnetico nei pressi degli elettrolizzatori;
- non comporta aumento di produzione di cloro, idrogeno e soda caustica;
- realizza gli obiettivi fissati dall'Accordo di Programma per la Chimica a Porto Marghera;
- non dà luogo a impatti significativi per quanto attiene al clima acustico, alla vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, e al paesaggio.

VISTA la nota prot. DG-BAP- S02 .20972 del 17.11.2006 (protocollata al n. DSA 17030 del 26 giugno 2006), integralmente riportata nel seguito, con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per la Modifica impianto di produzione 'Cloro-Soda' con tecnologia a membrana presso lo stabilimento della Società Syndial S.p.A:

"VISTO l'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO IL D.P.C.M. 27 dicembre 1988;



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.250 del 26 ottobre 1998;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137" pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in relazione al paesaggio) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006;
VISTO l' art. 8, comma 2, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali";
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2004 recante "Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l' Allegato 3;
VISTO il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 febbraio 2006 "Modifiche al decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante: "Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 del 20 aprile 2006;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del Direttore Generale per i beni architettonici e paesaggistici;
VISTO il decreto 3 luglio 2006, del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di nomina ad interim del Capo Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, con decorrenza 1 luglio 2006;
VISTO il decreto 10 ottobre 2006, del Capo del Dipartimento per i Beni Architettonici e Paesaggistici ad interim, di delega di funzioni ai titolari degli uffici dirigenziali di livello generale centrali e periferici;
VISTA l' istanza prot. DIR149/00, acquisita agli atti di questa Direzione Generale il 19/10/2000 con prot. ST/406/22633, con la quale EniChem S.p.A ha presentato ai sensi dell' art.6 della legge 349/86, il progetto preliminare e lo studio d' impatto ambientale relativo alle opere in oggetto per gli adempimenti in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell' art.6 della legge 349/1886;
VISTA la pubblicazione dell' avviso al pubblico sui quotidiani, effettuata in data 11.08.2000 sui quotidiani "La Repubblica" a diffusione nazionale e "il Gazzettino" a diffusione locale;
CONSIDERATO che la Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio con nota del 23.10 2000 prot. ST/406/22895 avviava il procedimento richiedendo le valutazioni di merito alle Soprintendenze territorialmente competenti, richiedendo contestualmente copia dello Studio di impatto Ambientale.
CONSIDERATO che l' Enichem ha provveduto ha trasmettere l' ulteriore copia dello Studio di impatto ambientale con nota UPA114/00 del 07.11.2000 acquisita agli atti della Direzione Generale con prot. ST/406/27024 del 04.12.2000;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente con nota 15139/VIA/A.O.13. del 07.12.2000 ha comunicato di aver avviato il procedimento di competenza, richiedendo alle amministrazioni competenti di voler trasmettere le valutazioni di merito;

CONSIDERATO che con nota 13250 del 28.11.2000 la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Venezia pur esprimendo un parere favorevole alla realizzazione dell'opera perché «... la realizzazione dell'opera risulta necessaria al fine di migliorare gli impatti ambientali connessi alla produzione di inquinanti» aveva richiesto di valutare l'opportunità di localizzare i nuovi impianti in una posizione « ... più arretrata rispetto al margine lagunare. Realizzare i nuovi impianti in posizione più interna dell'area industriale sarebbe in sintonia con il Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana che prevede di favorire l'integrazione tra contesto urbano e quello industriale anche con il recupero delle aree di frangia e con l'eliminazione degli elementi detrattori presenti»

CONSIDERATO che con nota del 10.01.2001 n.32 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ha espresso il proprio parere contrario rispetto alla ubicazione del nuovo impianto in quanto previsto all'interno di un'area «...strettamente connessa a siti di interesse archeologico...» facendo altresì rilevare la mancanza di « qualsiasi accenno all'impatto archeologico ... »

CONSIDERATO che questa Direzione Generale con nota ST/406/3187 del 07.06.2001, nelle more dell'acquisizione della documentazione di integrativa richiesta dal Ministero dell'Ambiente con nota 337/VIA/A.O.13.F del 11.01.2001, informava il proponente che sulla base di quanto espresso dalle Soprintendenze territoriali competenti per territorio riteneva necessario che « ... codesta Società provveda ad un sostanziale approfondimento dello Studio di Impatto Ambientale nella parte concernente la compatibilità del nuovo insediamento industriale con l'ambito lagunare di riferimento e dei siti archeologici ivi presenti, valutando, in particolare, l'opportunità di una diversa ubicazione dei nuovi impianti, secondo le richieste e le indicazioni formulate dalle Soprintendenze sopracitate e in conformità di quanto previsto dal PALAV sopra richiamato.»

VISTA la documentazione integrativa trasmessa con nota DIR/AUT-266/01 del 04.09.2001 dalla società Enichem S.p.A ed acquisita in atti da questa Direzione Generale con prot. ST/406/14042/01 del 14.09.2001 e quella successivamente trasmessa con nota DIR/AUT-274/01 del 20.09.2001, acquisita agli atti della Direzione Generale con prot. ST/40615816 del 02.10.2001;

CONSIDERATO che in merito alle integrazioni la Soprintendenza per i beni Architettonici e per il Paesaggio di Venezia si è espressa con nota 12300 del 18.10.2001 acquisita agli atti della Direzione Generale con prot. ST/406/19942/01 riferendo che le integrazioni progettuali inviate dalla Soc. EniChem con nota n. DIR/AUT 274/01 non riguardano aspetti paesaggistici", e ha ribadito la richiesta di delocalizzare i nuovi impianti in posizione più arretrata rispetto al margine lagunare, "con particolare riguardo al complesso denominato magazzini del sale", ritenendo comunque necessario prescrivere, ove la delocalizzazione dell'impianto non fosse possibile, una sensibile riduzione delle altezze degli edifici;

CONSIDERATO che in data 02.01.2002 con nota prot. ST/406/01/2002 questo Ministero, concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e ha espresso parere contrario alla realizzazione del progetto ritenendo che « la previsione progettuale di ubicare nuovi impianti nell'ambito della Laguna di Venezia, se realizzata, incrementerebbe l'impatto visivo connesso ai nuovi edifici e appesantirebbe ulteriormente il quadro ambientale della Laguna medesima; visto che,



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

peraltro, come sottolineato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, l'ambito lagunare in questione "ospita, nei suoi 55.000 ettari circa 300 siti archeologici, dei quali alcuni prossimi all'area interessata dalle opere in oggetto";»

VISTA la nota del PRA/AUC 141-04 del 26/08/2004 acquisita agli atti di questa Direzione Generale con prot. ST/406/28496/04 con la quale la società Syndial S.p.A. (già EniChem S.p.A) ha presentato un'integrazione allo e allo studio d'impatto ambientale relativo alle opere in oggetto;

VISTA la pubblicazione dell'avviso al pubblico in data 23.06.2004 sul quotidiano "la Repubblica" a diffusione nazionale e sul quotidiano "il Gazzettino" a diffusione locale;

CONSIDERATO che l'integrazione così come descritto nell'avviso al pubblico ha come oggetto la diversa localizzazione dell'opera che anziché essere realizzata su un'area di circa 20.000 mq interna all'esistente perimetro dell'impianto CS 23/25, come previsto in precedenza, sarà realizzata nell'attuale edificio della elettrolisi e nelle strutture dell'impianto esistente al fine di minimizzare l'utilizzo di nuove aree;

CONSIDERATO che con nota ST/406/33286 del 25.04.2004 questa Direzione Generale ha richiesto alle Soprintendenze di settore competenti per territorio le proprie valutazioni aggiornate rispetto a quelle precedentemente espresse;

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto con nota del 21.09.2004 prot.12129 registrata agli atti della scrivente Direzione con prot. ST/40/31018 ribadendo le proprie perplessità per la natura dei prodotti trattati ed i possibili impatti sull'ambiente lagunare, comunicava che «...- il progetto suscita per la natura dei prodotti trattati notevole perplessità stante il forte degrado impresso all'ambiente lagunare in precedenza da altre opere quale l'escavo del canale Malamocco - Marghera che è prossimo peraltro al luogo interessato dal progetto in questione; con la creazione della cassa di colmata; infatti, pressoché tutta l'area del nuovo impianto trovasi all'interno della Laguna di Venezia;

- considerato che il luogo di esecuzione dell'opera in questione ricade nell'ambito della Laguna di Venezia, ecosistema delicato e fragile che ospita nei suoi 55.000 ettari circa 300 siti archeologici, dei quali alcuni prossimi all'area interessata dalle opere in oggetto, ci si chiede quale impatto acqueo (eventualmente, in caso d'incidente) possano avere sia direttamente i siti archeologici sia l'ambiente acqueo dove gli archeologi lavorano già con notevole difficoltà ambientali dovute all'inquinamento;

-la scrivente Soprintendenza non è in grado di valutare sotto il profilo fisico- chimico le controindicazioni legate al progetto per il quale si richiede il parere: il degrado della Laguna di Venezia - ecologico e morfologico- anche nell'area prospiciente alla zona interessata dal progetto (dove peraltro è testimoniata la presenza di un sito archeologico sommerso) è comunque tale da suscitare perplessità per questo progetto. La soglia di tolleranza ecologica dell'ambiente lagunare

non è al momento valutabile in rapporto alla consistenza e conservazione nel tempo dei siti archeologici sommersi e semisommersi; si manifesta comunque, la più viva preoccupazione per la possibilità che i rischi ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto costituiscano un'ulteriore minaccia alle preesistenze archeologiche di questo settore della Laguna; in particolare per quei siti che sono costituiti in prevalenza da materiale ligneo. Si fa presente in proposito che questa Soprintendenza è stata impegnata in un progetto MURST per la valutazione dell'impatto dell'inquinamento della laguna sulla conservazione dei siti archeologici;

-nello specifico, per quanto di stretta competenza, questa Soprintendenza ritiene allo stato attuale di non poter fornire pronuncia positiva in merito alla compatibilità ambientale del progetto; ciò in quanto nella

documentazione integrativa allo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) non è stato previsto alcuno studio d'impatto archeologico. Questa carenza è evidente nella descrizione del "piano integrativo e caratterizzazione del sito", dove vengono presi in considerazione altri fattori quali lo stato qualitativo del sottosuolo etc. "In particolare, il programma delle indagini svolto ha consentito un significativo miglioramento del quadro conoscitivo delle aree del sito industriale, inerente:

- la ricostruzione delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell'area;
- la distribuzione della contaminazione nelle varie matrici ambientali;
- la raccolta di tutte le informazioni utili per individuare ed indirizzare eventuali successivi interventi sui terreni e sulle acque di falda" (REL103, Fg.7 di 50).

CONSIDERATO che la Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici con nota ST/406/5383 del 03.03.2005 ha ritenuto opportuno richiedere la seguente documentazione integrativa: «Con riferimento agli adempimenti in materia di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8.7.1986 n.349, ai fini dell'emissione del parere e delle valutazioni di competenza inerenti l'impianto in oggetto, si richiede a codesta Società, di inoltrare a questa Direzione Generale e alle Soprintendenze in indirizzo la "documentazione-integrativa di seguito indicata:

- pianta e prospetto o assonometria quotata delle nuove sezioni e degli interventi significativi previsti nel revisionato progetto di modifica dell'impianto di produzione cloro-soda;
- riprese fotografiche dell'area interessata dall'intervento con viste dalla arginatura che si trova su lato del canale di Malamocco - Marghera opposto a quello di pertinenza dell'impianto e inserimento fotografico a raffronto degli interventi progettuali previsti;
- progetto delle opere di mitigazione;
- in riferimento alle opere di compensazione si chiede di verificare all'interno dell'area dello stabilimento la possibilità di smantellare impianti, strutture, apparecchi ormai obsoleti e dismessi.»

VISTA la nota n. PRA/AUC-023/06 del 15.02.2006, acquisita agli atti della Direzione Generale in data 20.02.2006 con prot. DG-BAP-S024375 con la quale la società Syndial S.p.A. ha inoltrato documentazione integrativa;

CONSIDERATO che in merito a detta documentazione integrativa la Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Venezia e Laguna con nota n.14857 del 02.11.2006 ha comunicato quanto segue:

«In riferimento alle note integrative relative all' oggetto, che accolgono alcune delle indicazioni fornite da questa Soprintendenza, con nota n. 13250 del 28.11.2000 e la successiva nota n. 12300 del 18.10.2001, si ritiene che l'attuale proposta non determini situazioni di impatto paesaggistico peggiorative per lo stato dei luoghi, pertanto nel confermare le valutazioni della nota autorizzativa n. 13250 del 28.11.2000, si esprime per quanto di competenza parere favorevole».

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto con nota n. 3188 del 03.10.2006 ha comunicato che "Con riferimento alla nota prot. n. PRA/ AUC-023/06 del 15-02.2006 della Società Syndial, nonché al prot. n. 23070 del 15.07.2004 pervenuta in data 20.07.04, e alla nota prot.n.112/04 del 7 luglio 2004 della Società Syndial presa visione della documentazione inviata dal richiedente Società SYNDIAL, si conferma quanto già espresso in precedenza,.....

-nello specifico, per quanto di stretta competenza, questa Soprintendenza ritiene allo stato attuale di non poter fornire pronuncia positiva in merito alla compatibilità ambientale del progetto; ciò in quanto nella documentazione integrativa allo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) non è stato previsto alcuno studio d'impatto archeologico. Questa carenza è evidente nella descrizione del "piano integrativo di caratterizzazione del sito", dove vengono presi in considerazione altri fattori quali lo stato qualitativo del



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

sottosuolo etc. "In particolare, il programma delle indagini svolto ha consentito un significativo miglioramento del quadro conoscitivo delle aree del sito industriale, inerente:

- la ricostruzione delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell' area;
- la distribuzione della contaminazione nelle varie matrici ambientali;
- la raccolta di tutte le informazioni utili per individuare ed indirizzare eventuali successivi interventi sui terreni e sulle acque di falda" (REL103, Fg.7 di 50).

Infine, la documentazione integrativa inviata con il protocollo di cui sopra in data 15.02.2006, non contiene nessun aggiornamento riguardante la tutela archeologica»

CONSIDERATO che la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, integrando la quanto precedentemente riferito con nota 3542 del 25.10.2006, acquisita agli atti della Direzione Generale con prot. DG/BAP/S02/19781/2006 esprimeva il seguente parere condizionato « Con riferimento alla nota Prot. n. PRA/ AUC-023/06 del 15.02.2006 della Società Syndial, nonché al Prot. n. 23070 del 5.07.2004 pervenuta in data 20.07.04, alla nota prot.n.112/04 del 7 luglio 2004 della Società Syndial. e, da ultimo, alla nota dell'Ufficio Scrivente, prot.n.3188 del 3.10.2006, vista la richiesta di ragguagli tecnici da parte di Codesto Ufficio, a integrazione della precedente nota si comunica quanto segue:

-al di là delle perplessità di natura ambientale che possono eventualmente coinvolgere il patrimonio archeologico lagunare, ma che l'Ufficio Scrivente non è in grado di definire, si specifica che la mancanza di dati di natura archeologica nel materiale documentario del progetto in questione può essere prodotto con una ricerca storico - archivistica sull'area oggetto d'intervento come di seguito specificato come condizione essenziale per la realizzazione del progetto in esame.

Pertanto, sono da considerarsi condizioni essenziali per la realizzazione del progetto:

- valutazione dell'impatto archeologico a mezzo ricostruzione paleogeografica dell'area d'intervento;
- esecuzione di sondaggi stratigrafici con analisi specialistiche di carattere paleoambientale;
- assistenza archeologica a tutte le fasi di scavo.

.....»

CONSIDERATO che la Direzione Generale per i beni archeologici, acquisite le valutazioni trasmesse dalla suddetta Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, ha espresso il seguente parere istruttorio, trasmesso con nota n.10361 del 06.11.2006 alla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici « Con riferimento alle opere in progetto, la scrivente Direzione Generale, visto il parere reso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, con nota 3542 del 25/10/2006 concorda con le indicazioni ivi contenute. »

PRESO ATTO della nota prot.DSA-23314-2006 del 12.09.06 con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicava a questa Direzione Generale di poter concludere l'istruttoria in oggetto, pur in assenza della documentazione integrativa richiesta in data 05.05.2006 con nota DSA-2006-12555;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, con parere istruttorio, trasmesso con nota prot. n. BAP-S02/20675 del 14/11/2006 considerato « che l'intervento interessa un'area industriale preesistente e che esso risulta finalizzato a migliorare gli impatti ambientali connessi alla produzione del cloro ed in particolare mira all'eliminazione dal ciclo produttivo del mercurio, presente nel sistema a celle elettrolitiche attualmente in uso;

- che la soluzione proposta prevede l'installazione delle celle a membrana bipolare all'interno dell'attuale sala celle (elettrolitiche a mercurio) esistenti e non prevede scavi e palificazioni nuove in quanto le

apparecchiature nuove saranno collocate sulle fondazioni di apparecchiature esistenti e che pertanto gli approfondimenti del quadro conoscitivo archeologico del sito possono essere prodotti in sede di progettazione definitiva e di realizzazione dell'opera;

- che il progetto proposto recepisce alcune delle indicazioni formulate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Venezia e Laguna;
- che l'intervento si inserisce nel Accordo di Programma quadro per la chimica nell'area di Porto Marghera sottoscritto fra il Governo e le società presenti nel Sito
- che le valutazioni circa gli effetti di natura fisico chimica sulle acque della laguna non attengono alle specifiche competenze di questo Ministero,

ha ritenuto di poter esprimere **parere favorevole** condizionato al rispetto delle prescrizioni espresse dalle Soprintendenze sopraccitate ed in particolare:

- a) che venga prodotta una valutazione dell'impatto archeologico a mezzo ricostruzione paleogeografica dell'area d'intervento;
- b) siano effettuati sondaggi stratigrafici con analisi specialistiche di carattere paleoambientale;
- c) venga garantita assistenza archeologica a tutte le eventuali fasi di scavo i cui oneri non potranno gravare su questa amministrazione.

QUESTO MINISTERO

Esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, in conformità con il parere istruttorio formulato dalla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici sulla scorta delle valutazioni delle succitate Soprintendenze e del parere istruttorio della Direzione Generale per i Beni Archeologici, esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla **Syndial S.p.A** (già **EniCHEM spa** per la - **Modifica impianto di produzione 'Cloro-Soda' con tecnologia a membrana presso lo stabilimento della Società Syndial S.p.A** (già **EniChem S.p.A**) nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici e dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto

Tali prescrizioni dovranno essere ottemperate dal proponente in sede di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'intervento e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di settore e da questa Direzione Generale per i beni Architettonici e Paesaggistici."

VISTA la nota prot. n. 59898/46.01 del 30/12/2006 della Regione Veneto, acquisita in data 07.02.2006 con prot. DSA/2006/0003343, con cui la stessa ha trasmesso la DGR n. 4065 del 28.12.2005, che fa proprio il Parere n. 100 del 27.12.2004 espresso dalla Commissione Regionale VIA, favorevole con le Prescrizioni e Raccomandazioni seguenti:



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

“PRESCRIZIONI

1. Il progetto di bonifica dei terreni e del suolo deve essere approvato dalle competenti autorità ex D.M. 471/99.
2. Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dell'Accordo della Chimica; lo smantellamento delle attuali celle a mercurio, degli impianti connessi e delle condotte deve seguire le procedure di un Piano che dovrà essere presentato e approvato dalla Conferenza dei Servizi prevista dall'Accordo per la Chimica. Il Piano deve comprendere anche le modalità di stoccaggio del mercurio, delle celle e dei materiali contaminati da mercurio, la bonifica dei materiali e il monitoraggio ambientale da mercurio (scarichi in atmosfera, scarichi di Acque reflue, suolo, aria nell'ambiente esterno e negli ambienti di lavoro).
3. Devono essere adottate le migliori tecniche disponibili (BAT) stabilite dalla linea guida sull'Industria dei Cloro-Alcali”, emanata ai sensi della Direttiva europea 96/61/CE, anche per le parti di processo complementari a quella relativa alla produzione di cloro.
4. Devono essere adottate le migliori tecniche disponibili (BAT) stabilite dalla linea guida sulle “Emissioni dallo Stoccaggio”, emanata ai sensi della Direttiva Europea 96/61/CE, sia per gli aspetti generali, sia per la parte specifica riguardante il cloro liquefatto, secondo la tempistica stabilita dalla su indicata Direttiva.
5. La dismissione della sezione di demercurizzazione è subordinata ad una campagna di validazione da parte della Provincia.
6. Le acque in uscita dall'impianto di trattamento delle acque reflue che sono collettate all'impianto SG31 devono rispettare il limite di 10 mg/l di Cl₂ attivo.
7. L'impianto di trattamento delle acque reflue deve essere dotato di idoneo sistema di regolazione e controllo, almeno per pH, conducibilità elettrica, potenziale redox, temperatura, cloro attivo. Deve essere prevista, in cascata, la duplicazione del sistema di regolazione e controllo per fronteggiare eventuali malfunzionamenti. Devono essere previsti idonei sistemi di registrazione e di allarme.
8. Deve essere previsto il completo riutilizzo dell'idrogeno prodotto come materia prima o come combustibile.
9. Deve essere previsto il monitoraggio in continuo dell'emissione in atmosfera di cloro dai camini 290/1, 290/2 e 290/3 (quest'ultimo di riserva). I dati di monitoraggio devono essere registrati, conservati e trasmessi alla Provincia e all'ARPAV. Deve essere previsto un idoneo sistema di allarme in caso di superamento dei valori limite prescritti.
10. Le emissioni in atmosfera dai camini 290/1 e 290/2 (290/3, di riserva) devono rispettare il limite di 5 mg/Nm³ di cloro attivo totale espresso come Cl₂, fermo restando il limite di flusso di massa di 284,7 Kg/anno da ciascun camino. Il limite comprende anche le emissioni di ipoclorito di sodio.
11. A sostegno dei costi per i controlli da parte degli Organi Competenti, Syndial dovrà versare un importo di 50.000 Euro a favore della Provincia. L'importo dovrà essere versato in forma anticipata.

RACCOMANDAZIONI

- 1. Provincia di Venezia, ARPAV e ULS devono esercitare una vigilanza costante e qualificata, e garantire l'effettuazione di frequenti misure del livello di Hg nell'aria nelle emissioni convogliate e nelle acque reflue scaricate durante tutto il periodo di dismissione e bonifica dell'impianto, compreso un congruo periodo post bonifica.*
- 2. Il Comitato tecnico Regionale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 934/99 provveda ad individuare le modalità di registrazione del cloro liquido stoccato.*
- 3. L'ULLS n. 12 verifichi l'autorizzazione resa ai sensi del R. d: 147/27 per quanto riguarda la quantità massima stoccabile di cloro liquido, anche ridefinendo il minimo tecnico necessario per il corretto funzionamento degli impianti."*

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge 349/1986 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico in ordine al progetto presentato nell'assetto attuale;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata

ESPRIME

giudizio positivo di compatibilità ambientale alla realizzazione dell'intervento di sostituzione delle celle a catodo di Hg con quelle a membrana nell'impianto cloro/soda dello stabilimento Syndial di Porto Marghera (VE), nel rispetto delle Prescrizioni e Raccomandazioni di cui al Parere n. 100 del 27.12.2004 della Commissione Regionale VIA, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 4065 del 28.12.2005, delle prescrizioni del parere del Ministero per i Beni e le Attività culturali integralmente riportato in premessa, nonchè delle seguenti prescrizioni:

1. Durante le operazioni di demercurizzazione degli impianti da dismettere il proponente effettuerà, in accordo con ARPA-Veneto, il continuo monitoraggio delle attività ed elaborerà al termine delle stesse operazioni il relativo Rapporto.
2. Il proponente, in accordo con l'ARPA Veneto, dovrà realizzare un sistema di monitoraggio in continuo dell'emissione in atmosfera di cloro dai camini 290/1 e 290/2. (290/3 di riserva) e un idoneo sistema di allarme per il caso di superamento dei valori limite di emissione prescritti. I dati di monitoraggio devono essere registrati, conservati e resi disponibili all'Autorità di Controllo nel formato da questa richiesto.
3. Il proponente, d'intesa con l'A.R.P.A. Veneto, dovrà realizzare un monitoraggio della qualità dell'aria che preveda il controllo delle concentrazioni in aria ambiente almeno dei parametri Cl, SO₂, NO_X e PM₁₀ e degli altri ritenuti maggiormente significativi, mediante centraline automatizzate da installare a cura e spese del proponente e rendere operative per un congruo



*Al Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

periodo (tale da coprire almeno un ciclo annuale) prima dell'avvio del nuovo impianto cloro-soda. I risultati di tale programma dovranno essere comunicati agli enti competenti. Le centraline dovranno essere integrate nella rete regionale e nel progetto SIMAGE (Sistema Integrato per il Monitoraggio Ambientale e la Gestione del rischio industriale e delle Emergenze).

4. A seguito della fermata dell'attuale impianto cloro-soda con celle a mercurio, il proponente dovrà avviare, in accordo con ARPA Veneto, le operazioni di smantellamento e bonifica dell'impianto dismesso, che dovranno essere completate nel tempo strettamente necessario alla effettuazione di tutte le operazioni necessarie e in ogni caso entro tre anni dall'avvio del progetto.
5. Lo smantellamento delle attuali celle a mercurio e degli impianti connessi, la bonifica e messa in sicurezza delle strutture dell'edificio di alloggio delle celle a mercurio e delle condotte deve seguire le procedure secondo un Piano da concordare con la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, ARPA-Veneto di Venezia, l'ASL competente. Il Piano deve riguardare anche lo stoccaggio del mercurio delle celle e dei materiali contaminati da mercurio, la bonifica dei materiali e il monitoraggio ambientale da mercurio (scarichi in atmosfera, scarichi di acque reflue, suolo, aria nell'ambiente esterno e negli ambienti di lavoro).
6. Le acque di condensa ottenute dalla linea di concentrazione della soluzione di NaOH dovrà essere utilizzata interamente nella preparazione della salamoia al fine di ridurre i fabbisogni idrici.
7. Il proponente, che ha presentato uno specifico documento dal titolo "Modalità di smantellamento degli impianti da dismettere".- Syndial Maggio 2004", dovrà fare riferimento anche alle modalità di dismissione indicate nel documento EuroChlor 3a edizione - Giugno 2004 "Decommissioning of Mercury Chlor-Alkali Plants", in cui vengono indicate le più opportune tecniche e tecnologie da utilizzare per lo smantellamento e la bonifica degli impianti cloro-soda a celle di Hg.
8. Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dell'Accordo della Chimica per Porto Marghera, degli indirizzi contenuti nel Piano Regionale di Sviluppo e delle linee strategiche di sviluppo che potranno derivare dall'eventuale aggiornamento dell'Accordo stesso e, in particolare, la fase di esercizio dell'impianto sarà regolata anche sulla base delle risultanze del procedimento di autorizzazione ambientale integrata, cui è soggetto l'impianto, con cadenza almeno quinquennale, ai sensi del Digs n. 59/2004.
9. Devono essere adottate le migliori tecniche disponibili, anche per il conseguimento della prescrizione regionale, nel rispetto delle linee guida sull'industria Cloro-Alcali, emanate ai sensi della Direttiva europea 96/61/CE, disponibili sul sito <http://eippcb.jrc.es>, e quelle emanate o da emanare ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 59/2005.
10. Il proponente dovrà eseguire la verifica tecnica che dimostri la fattibilità e gli eventuali effetti ambientali connessi al soddisfacimento della richiesta n. 10 del parere regionale, sottoponendo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare gli esiti di

tale verifica al fine di ottenerne il nulla osta alle modifiche impiantistiche eventuali d apportare al progetto sottoposto a VIA.

11. Il proponente, nell'ipotesi in cui i prodotti dell'impianto dovessero essere trasferiti utilizzati fuori dal Polo chimico di Porto Marghera, dovrà preventivamente produrre un specifico Studio di Impatto Ambientale, da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che valuti tutti gli aspetti connessi a detto scenario.

Le prescrizioni n. 1, n. 3 e n. 10 devono essere sottoposte a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia comunicato alla Syndial SpA, all'ARPA Veneto, alla Provincia di Venezia ed alla Regione Veneto la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate;
- che il proponente trasmetta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Salvaguardia Ambientale ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.2000 n. 340.

Roma, li **18 GEN. 2007**

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE**

**IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI**



**DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

La presente copia fotostatica composta di
n° 10 fogli è conforme al suo originale.
Roma, li 18/01/2007